



Ambasciata d'Italia
Budapest

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020

CHIUSURA DELLE FRONTIERE UNGHERESI E COPRIFUOCO

SI SCONSIGLIA FERMAMENTE DI PROGRAMMARE VIAGGI VERSO L'UNGHERIA IN QUESTA FASE.

COPRIFUOCO

IL 10 NOVEMBRE 2020 IL PARLAMENTO UNGHERESE HA DICHIARATO LO STATO D'EMERGENZA ([LEGGE CIX-2020 E DECRETO 484-2020](#)), CHE ATTRIBUISCE POTERI SPECIALI AL GOVERNO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. PARALLELAMENTE SONO STATE VARATE ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA PAGINA [MISURE IN UNGHERIA](#) DELLA [SEZIONE CORONAVIRUS](#) DEL NOSTRO SITO WEB.

CHIUSURA DELLE FRONTIERE

LE FRONTIERE SONO CHIUSE DAL **1° SETTEMBRE 2020**. CON IL **DECRETO GOVERNATIVO 519/2020**, LA CHIUSURA È STATA DA ULTIMO PROROGATA FINO AL **1° FEBBRAIO 2021**. NON SI POSSONO ESCLUDERE ULTERIORI PROROGHE. **LE RESTRIZIONI RIGUARDANO TUTTI I CITTADINI STRANIERI, CHE NON POTRANNO ENTRARE IN UNGHERIA.** I CITTADINI UNGHERESI CHE TORNANO IN PATRIA SARANNO SOGGETTI A QUARANTENA OBBLIGATORIA, SALVO EFFETTUARE 2 TEST PCR NEGATIVI A 48 ORE DI DISTANZA L'UNO DALL'ALTRO.

A partire dal **5 settembre 2020**, in forza al Decreto governativo 422/2020, **le donne e gli uomini d'affari** possono entrare in Ungheria senza restrizioni se all'atto dell'ingresso sono in grado di dimostrare la natura commerciale del loro viaggio.

[Modello di lettera d'invito](#) predisposto dalla polizia.

Informazioni generali in lingua inglese sulle restrizioni di viaggio possono essere reperite sul [sito web della polizia ungherese](#).

LE ECCEZIONI IN DETTAGLIO:

- I cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno permanente (**Állandó tartózkodási kártya** o altro permesso di residenza di durata superiore ai 90 giorni) e i loro stretti familiari possono fare ingresso in Ungheria alle stesse condizioni dei cittadini ungheresi (quarantena di 10 giorni interrompibile con 2 test PCR negativi effettuati a 48 ore di distanza l'uno dall'altro). Per il momento, in base alla prassi osservata dalla Polizia a partire dall'avvio delle restrizioni, risulta che anche i possessori di **Regisztrációs igazolás** e **Lakcímkártya** vengano ammessi sul territorio ungherese;

- donne e uomini d'affari (v. sopra);

- cittadini stranieri nelle **zone di confine** per motivi di lavoro;
- **transito lungo i corridoi umanitari**. È possibile che le Autorità doganali sottopongano i passeggeri al testo biologico-molecolare;
- **atleti** e staff al seguito per la partecipazione ad eventi sportivi;
- **artisti** e staff al seguito per la partecipazione ad eventi culturali.

Per una verifica puntuale delle restrizioni fare riferimento alla traduzione dei Decreti rilevanti a chiusura del presente comunicato.

TRANSITI AEROPORTUALI

Il **transito per l'aeroporto di Budapest Liszt Ferenc** è permesso "a patto di rispettare la normativa generale sul transito durante la crisi del Coronavirus" (il testo tra virgolette è tratto direttamente dal sito della Polizia ungherese: <http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor?fbclid=IwAR3-NSDSgdC9x-VxAwUpVS3n6InfW7vPURVsZeNE7hWWHG3mi7qsrBNv4>).

Le principali norme cui si fa riferimento sono il divieto di pernottamento in Ungheria; obbligo di lasciare il Paese in 24 ore; divieto di deviazione dai corridoi umanitari; possibilità di sosta esclusivamente nelle aree designate.

Pur in assenza di indicazioni da parte delle Autorità o delle compagnie aeree, si segnala il rischio di non potersi recare presso il check-in per imbarcare su un volo successivo il bagaglio da stiva eventualmente al seguito, operazione che comporterebbe l'uscita dall'area transiti dell'aeroporto.

Per i transiti aeroportuali si invita a consultare inoltre il sito ufficiale dell'aeroporto di Budapest (www.bud.hu). In particolare:

- per le norme inerenti arrivi e partenze:

https://www.bud.hu/en/covid_19/information_on_entering_and_leaving_hungary

- per le misure di sicurezza da osservare nell'area aeroportuale:

https://www.bud.hu/en/covid_19/coronavirus_airport_measures;

https://www.bud.hu/en/covid_19/budapest_airports_recommendations_for_passengers.

TRANSITI SU STRADA E CORRIDOI UMANITARI

Restano attivi i cosiddetti "corridoi umanitari", i cui percorsi sono pubblicati sul sito della Polizia ungherese: <http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor>.



Pertanto, i cittadini italiani provenienti dall'Ucraina e dalla Romania possono al momento transitare attraverso il territorio ungherese osservando le seguenti disposizioni:

- controllo della temperatura e dello stato di salute alla frontiera d'ingresso in Ungheria;
- transito attraverso il Paese entro 24 ore, esclusivamente lungo i percorsi stabiliti dalle locali autorità;
- soste esclusivamente ai punti di rifornimento e di ristoro designati dalle locali autorità.

*** I cittadini non italiani residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno, sono pregati di contattare le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari in Ungheria per le informazioni relative ai transiti.**

• È OBBLIGATORIO PERCORRERE I CORRIDOI UMANITARI E UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE AREE DI SOSTA SEGNALATE RAPPRESENTATI NELLA CARTINA AL LINK CHE SEGUE: <http://www.police.hu/en/content/humanitarian-corridor>;


• SI RICORDA CHE PER AVERE ACCESSO ALLA RETE AUTOSTRADALE UNGHERESE È OBBLIGATORIO AVERE GIA' ACQUISTATO ONLINE (OPPURE IN UNA STAZIONE DI SERVIZIO) LA VIGNETTA (MATRICA) E CONSERVARE COPIA DEL PAGAMENTO EFFETTUATO: <https://www.hungary-vignette.eu/> L'Ambasciata declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali misure restrittive, in particolare se derivanti dall'inosservanza delle sopracitate regole.

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEL PORTALE DI RICHIESTA INGRESSI DELLA POLIZIA UNGHERESE


Per altre richieste di accesso per casi particolari, è necessario effettuare apposita richiesta online sul sito della Polizia ungherese www.police.hu.

Il formulario è ora disponibile anche in inglese, ma dal momento che per accedere alla pagina di richiesta occorre passare attraverso alcune pagine in ungherese, si forniscono di seguito spiegazioni visive per il raggiungimento della pagina.

1.




2.




3.


(Digitare "Covid-02")



4.



5.



DECRETO GOVERNATIVO 408/2020 DEL 30 AGOSTO 2020 SULLE RESTRIZIONI DI VIAGGIO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

E

DECRETO GOVERNATIVO 422/2020 DEL 4 SETTEMBRE 2020 SULLA MODIFICA DELLE NORME PARTICOLARI SULLE RESTRIZIONI DI VIAGGIO PREVISTE DAL DECRETO GOVERNATIVO 408/2020 DEL 30 AGOSTO 2020

TRADUZIONE DI CORTESIA A CURA DELL'AMBASCIATA D'ITALIA A BUDAPEST

*** L'Ambasciata d'Italia ha effettuato, una fusione organica dei due testi in modo da agevolare i connazionali interessati ***

Il Governo ai sensi dell'autorizzazione prevista dal punto c) del comma 1b del paragrafo 247 della legge CLIV dell'anno 1997 sulla sanità;

nell'esercizio del suo potere legislativo originale previsto dal comma 3 dell'Articolo 15 della Legge Fondamentale con riguardo ai paragrafi 9, 10 e 19;

con riferimento al paragrafo 16 secondo l'autorizzazione prevista dal punto a) del comma 4 del paragrafo 15 della legge XI dell'anno 1991, concernente la gestione amministrativa della sanità;

secondo i compiti definiti nella Legge Fondamentale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dispone quanto segue.

1. Disposizioni generali

1. § (1) Le disposizioni del presente Decreto riguardano gli attraversamenti di confine per viaggi non ufficiali, effettuati con un passaporto o altro tipo di documento di viaggio.

(2) Nell'applicazione del presente Decreto, lo stesso trattamento riservato ai cittadini ungheresi è assicurato anche a:

- a) coloro i quali siano in possesso di permesso di soggiorno permanente e i loro familiari se tale diritto può essere certificato, nonché
- b) coloro i quali siano titolari di un permesso di soggiorno valido per il territorio ungherese di durata superiore ai 90 giorni, rilasciato a qualche titolo giuridico dall'Autorità preposta al controllo degli stranieri; il documento va presentato al momento dell'ingresso in Ungheria,
- c) coloro che ai sensi della legge sullo sport risultino membri (sportivi), oppure specialisti di un'organizzazione sportiva ungherese, qualora entrino nel territorio ungherese dopo la partecipazione ad un evento sportivo internazionale all'estero.
- d) coloro che partecipano ad eventi sportivi internazionali all'estero con regolare invito o delegati di un'organizzazione sportiva ungherese, qualora entrino in Ungheria dopo la partecipazione ad un evento sportivo internazionale all'estero
- e) l'impiegato di un'istituzione culturale ungherese, se entra in Ungheria dopo aver partecipato come artista o tecnico ad un evento culturale all'estero.

(3) Il presente decreto non riguarda

- a) gli attraversamenti di confine per trasporto merci;
- b) gli attraversamenti di confine con passaporto di servizio ai sensi del comma (2) del paragrafo 6/A della legge XII dell'anno 1998 sui viaggi all'estero, nonché
- c) la persona che all'ingresso in Ungheria dimostra in modo attendibile che nei 6 mesi precedenti al giorno dell'attraversamento del confine è guarita dal COVID-19 (in seguito: contagio).

(4) Nell'applicazione del presente decreto l'attraversamento di confine ai fini ufficiali è considerato l'attraversamento del confine con passaporto, o altro documento di viaggio effettuato ai fini di una visita ufficiale.

2. Norme d'ingresso in Ungheria dei cittadini ungheresi

2. § (1) Il cittadino ungherese in arrivo dall'estero, oppure il membro di famiglia sprovvisto di cittadinanza ungherese di un cittadino ungherese (in seguito chiamati entrambi: cittadino ungherese) durante l'ingresso in Ungheria può essere sottoposto - salvo eccezioni previste da legge o decreto governativo - ad un esame sanitario obbligatorio.

(2) qualora l'esame sanitario riveli il sospetto di contagio di un cittadino ungherese, quest'ultimo viene messo in quarantena da parte dell'Autorità regionale (o del Distretto della Capitale; in seguito: Autorità epidemiologica competente) ai sensi del comma 1 del paragrafo 7 del Decreto Governativo 385/2016 (del 2 dicembre) recante i compiti di sanità pubblica in capo agli uffici governativi della Capitale e delle Regioni, nonché delle Province (Distretti della capitale) e designazione dell'organo sanitario della Pubblica Amministrazione; se l'interessato non è considerato portatore di un rischio epidemiologico viene messo in quarantena domiciliare.

3. § qualora l'esame sanitario rilevi il sospetto di contagio di un cittadino ungherese:

- a) se il cittadino ungherese è residente o domiciliato in Ungheria, viene messo in quarantena domiciliare di 14 giorni;
- b) se il cittadino ungherese non vive all'estero e non ha residenza o domicilio in Ungheria, viene messo in quarantena di 14 giorni nel luogo indicato dall'Autorità epidemiologica competente;
- c) se il cittadino ungherese vive all'estero e non ha residenza o domicilio in Ungheria, viene messo per 14 giorni in quarantena secondo i termini indicati dall'Autorità epidemiologica competente, oppure in quarantena domiciliare.

4. § (1) Su richiesta della persona messa in quarantena, ai sensi del paragrafo 3, l'Autorità competente per il rilascio del decreto sulla quarantena può consentire alla persona messa in quarantena di partecipare, al fine del rilascio dell'esenzione prevista dal comma 2, a due esami molecolari-biologici - test SARS-CoV-2 PCR - considerato quanto previsto dal comma 1^a - entro 5 giorni, a distanza di almeno di 48 ore l'uno dall'altro, in conformità alle regole sanitarie.

1^a) Per il comma (1) – per quanto previsto nello stesso – come primo esame molecolare-biologico effettuato in conformità alle regole sanitarie – come test SARS-CoV-2 PCR – va considerato anche l'esame effettuato in uno dei Paesi Schengen, negli Stati Uniti o nel Canada, se il risultato dello stesso è attestato dall'interessato con un documento in lingua ungherese o inglese.

(2) Se l'esame molecolare-biologico - test SARS-CoV-2 PCR - effettuato due volte, come previsto dal comma 1, dimostra che nell'organismo della persona messa in quarantena al momento dell'esame non era dimostrabile la presenza del Coronavirus SARS-CoV-2, l'Autorità epidemiologica competente per il rilascio del decreto sulla quarantena rilascia l'esonero dall'obbligo previsto dal decreto sulla quarantena.

3. Regole dell'ingresso in Ungheria delle presone sprovviste di cittadinanza ungherese

5. § Cittadini non ungheresi - salvo eccezioni previste da legge o decreto governativo - non possono entrare nel territorio dell'Ungheria.

6. § (1) Su richiesta, secondo i casi previsti dal comma 2, l'organo di Polizia territorialmente competente secondo il punto di ingresso in Ungheria scelto dall'interessato, la Questura del 18° distretto della BRFK per l'ingresso all'aeroporto internazionale "Ferenc Liszt" di Budapest (in seguito: organo di polizia) può rilasciare un esonero dalle disposizioni previste dal paragrafo 5.

(2) L'organo di Polizia ai sensi del comma (1) - salvo eccezioni previste dal comma (8) - può autorizzare l'ingresso se il richiedente attesta che lo scopo dell'ingresso è:

- a) partecipazione ad un processo di un'Autorità ungherese, documentata a mezzo di un certificato di un tribunale o di un'Autorità ungherese;
- ~~b)~~
- c) accesso a servizi sanitari **[omissis]**;
- d) partecipazione ad esami scolastici **[omissis]**;
- e) viaggio di persone che devono effettuare lavori collegati con le attività di trasporto il cui obiettivo è il raggiungimento del punto di partenza (luogo dove inizia il lavoro), oppure ritorno a casa dopo aver effettuato il lavoro, qualora ciò venga attestato da un certificato rilasciato dal datore di lavoro;
- f) partecipazione ad eventi familiari (matrimonio, battesimo, funerali);
- g) cura di un parente ai sensi della legge V dell'anno 2013 sul Codice Civile;

- h) partecipazione ad un evento ecclesiastico internazionale di particolare importanza;
- i) motivi che non rientrano nei punti da a) ad h) possono essere presi in considerazione.

- (3) la richiesta prevista dal comma 1:
 - a) può essere presentata solo per via telematica, in ungherese o in inglese;
 - b) può essere presentata da un rappresentante legale o da un delegato indicato con delega con validità giuridica;
- (4) se l'ingresso ed il motivo del viaggio di diverse persone sono identici, in caso di una delega, un delegato può presentare la richiesta a nome di diverse persone.
- (5) In caso di data e motivo identici dell'ingresso, gli interessati potranno presentare un'unica domanda, applicando il comma (4) per i parenti stretti che vivono nella stessa abitazione con il richiedente.
- (6) Nella richiesta occorre indicare lo scopo del viaggio previsto dal paragrafo 6§ comma (2), presentare il documento idoneo all'ingresso atto a identificare la persona e indicarne il numero identificativo. Vanno altresì allegati alla richiesta:
 - a) copia del documento che attesta lo scopo del viaggio previsto dal comma (2)
 - b) delega, qualora la richiesta venga presentata da un delegato;
- (7) La richiesta prevista dal comma (1) può essere presentata esclusivamente
 - a) tramite il modulo elettronico da presentare attraverso i portali ufficiali (cégkapu e ügyfélkapu);
 - b) in mancanza di accesso ai portali ufficiali (cégkapu e ügyfélkapu), con la compilazione ed invio del modulo disponibile sul sito della Polizia.
- (8) La richiesta viene respinta dall'organo di Polizia se:
 - a) sorge un dubbio riguardo lo scopo previsto dal comma (2) del viaggio
 - b) l'ingresso risulta rischioso per motivi epidemiologici, di sicurezza pubblica e nazionale.
- (9) Il ricorso contro il decreto dell'organo di Polizia viene valutato dalla Questura Generale (Regionale o della Capitale) che controlla l'organo di Polizia in questione.

7. § (1) La persona esentata dal divieto di ingresso (in seguito: esentato) all'ingresso in Ungheria è obbligato a presentare su richiesta del poliziotto l'originale del documento presentato ai sensi del punto a) del comma (6) del paragrafo 6 e del comma 2 del paragrafo (6), al fine di attestare la fondatezza della richiesta (in seguito: documento attestante la fondatezza).

(2) Se l'esentato non presenta l'originale del documento attestante la fondatezza della richiesta, oppure all'ingresso sorge qualche dubbio sull'attendibilità dello stesso, l'ingresso va negato.

(3) All'ingresso in Ungheria l'esentato può essere sottoposto ad un esame sanitario cui è obbligato a sottoporsi.

a) Se l'esame sanitario rivela il sospetto di contagio, l'interessato non può entrare in Ungheria.

b) se nel corso dell'esame sanitario non si rivela il sospetto del contagio, l'interessato viene messo per 14 giorni in quarantena secondo i termini indicati dall'Autorità epidemiologica competente oppure in quarantena domiciliare.

(4) Su richiesta della persona messa in quarantena ai sensi del punto b) del comma 3 l'Autorità competente per il rilascio del decreto sulla quarantena può consentire alla persona messa in quarantena di partecipare, al fine del rilascio dell'esenzione prevista dal comma (5), a due esami molecolare-biologici - test SARS-CoV-2 PCR - considerato quanto previsto dal comma 4^a - entro 5 giorni, a distanza di almeno di 48 ore l'uno dall'altro, in conformità alla normativa sanitaria.

4^a) Per il comma (4) – per quanto previsto nello stesso – come primo esame molecolare-biologico effettuato in conformità alle regole sanitarie – come test SARS-CoV-2 PCR – va considerato anche l'esame effettuato in uno dei Paesi Schengen, negli Stati Uniti o nel Canada, se il risultato dello stesso è attestato dall'interessato con un documento in lingua ungherese o inglese.

(5) Se l'esame molecolare-biologico - test SARS-CoV-2 PCR - effettuato due volte come previsto dal comma (4), dimostra che nell'organismo della persona messa in quarantena in conformità al punto b) del comma (3) al momento dell'esame non è dimostrabile la presenza del Coronavirus SARS-CoV-2, l'Autorità epidemiologica competente per il rilascio del decreto sulla quarantena rilascia l'esonero dall'obbligo previsto dal decreto sulla quarantena.

4. Disposizioni sull'ingresso di convogli militari

[omissis]

5. Norme relative al viaggio tra imprese in rapporti d'affari

9§ (1) Le persone che fanno ingresso nel territorio ungherese dal territorio di uno Stato se è un funzionario o un dipendente di una società economica registrata in almeno uno degli Stati indicati dal Ministro dell'Interno, che si trova in rapporto d'impresa definito ai sensi della Legge n. 81 del 1996 concernente le tasse sociali e i dividendi (par. 4 punto 23).

6. Frontalieri

[omissis]

6/A. Disposizioni sui viaggi per motivi di affari o commerciali

10/A§ (1) Se il viaggio in uscita dall'Ungheria viene effettuato per motivi di affari o commerciali ed il cittadino ungherese lo attesta al rientro in Ungheria, il cittadino ungherese, dopo il viaggio all'estero, può rientrare in Ungheria senza alcuna restrizione.

(2) Se al rientro in Ungheria di un cittadino ungherese sorge un dubbio sull'attendibilità della giustificazione del motivo previsto dal comma (1), occorre procedere ai sensi dei paragrafi 2-4.

10/B§ (1) Se il viaggio in ingresso in Ungheria si effettua per motivi d'affari o commerciali, la cui veridicità viene attestata dal cittadino non ungherese (straniero) all'ingresso in Ungheria, l'interessato può entrare in Ungheria senza restrizioni.

(2) Se all'ingresso in Ungheria di un cittadino non ungherese sorge un dubbio sull'attendibilità della giustificazione del motivo previsto dal comma (1), occorre procedere ai sensi dei paragrafi 5-7.

7. Norme sull'ingresso per partecipazione ad eventi sportivi e culturali

11§ (1) Se dopo aver partecipato ad eventi sportivi internazionali all'estero

a) lo sportivo o il rappresentante di un'associazione sportiva ai sensi della Legge sullo sport;

b) la persona in possesso un invito o delega da parte di un'associazione sportiva ungherese per la partecipazione ad un evento sportivo che si organizza all'estero

entra in Ungheria, trova applicazione il paragrafo 3§ commi (2)-(5).

(2) Per le persone di cui alle categorie citate al paragrafo 1§ comma (1) che hanno residenza o domicilio in Ungheria, è necessario indicare anche la localizzazione dell'immobile usato per motivi sportivi da parte dell'associazione sportiva, come luogo della quarantena domiciliare.

(3) Per le persone di cui alle categorie citate al paragrafo 1§ comma (1) che non hanno residenza o domicilio in Ungheria - a differenza di quanto indicato nei punti b, e c, dell'art.3§ - è necessario indicare la localizzazione dell'immobile usato per motivi sportivi da parte dell'associazione sportiva come luogo della quarantena domiciliare.

(4) Le persone di cui alle categorie citate al paragrafo 1§ comma (2) durante il periodo della quarantena domiciliare possono transitare tra il posto di residenza o il domicilio e l'immobile usato per motivi sportivi da parte dell'associazione sportiva nelle modalità garantite dall'associazione sportiva.

(5) Le persone di cui alle categorie citate paragrafo 1§ commi (2) e (3) possono partecipare agli allenamenti organizzati dall'associazione sportiva.

(6) Nel caso della persona indicata al punto (1) tra i due test biologici molecolari SARS-CoV-2 PCR devono passare 24 ore, ai sensi delle regole di sanità, secondo il punto (1) del 4§.

12§ (1) Il cittadino non ungherese

a) partecipante all'evento sportivo internazionale che viene organizzato in Ungheria, non includendo lo spettatore;

b) in possesso di una lettera d'invito rilasciata a suo nome da parte dell'organizzatore ufficiale dell'evento sportivo che si tiene in Ungheria

c) che entri nel Paese su invito dell'associazione nazionale sportiva o dell'associazione sportiva ungherese sia esso atleta in possesso di permesso di gara, l'addetto sportivo, persona che partecipa ad altro titolo allo svolgimento dell'evento sportivo,

d) artista o membro dello staff tecnico di un evento culturale che viene organizzato in Ungheria

può entrare in Ungheria - salvo eccezione di cui al punto (2) - se giustifica con un documento in inglese o ungherese i risultati di test biologici molecolari SARS-CoV-2 PCR conformi ai regolamenti sanitari fatti a 48 ore di distanza l'uno dall'altro nei 5 giorni precedenti all'entrata in Ungheria attestanti che nell'organismo il Coronavirus SARS-CoV-2 non era presente.

(2) La persona indicata al comma (1) – diversamente da quanto previsto dal comma (1) – può entrare nel territorio dell'Ungheria anche se giustifica con un documento in inglese o in ungherese il risultato del test biologico-molecolare SARS-CoV-2 PCR conforme ai regolamenti sanitari, effettuato una volta nei 3 giorni precedenti l'inizio dell'evento sportivo o culturale che al momento dell'esame non era dimostrabile nel suo organismo la presenza del Coronavirus SARS-CoV-2.

“12/A § (1) lo spettatore di:

a) un evento sportivo internazionale

b) un evento culturale

che viene organizzato in Ungheria (in seguito chiamato per entrambi: spettatore) – ai sensi dei commi (2) e (3) può entrare nel territorio dell'Ungheria.

(2) Lo spettatore all'ingresso in Ungheria:

a) può essere sottoposto ad un esame sanitario cui è obbligato a sottoporsi.

b) è obbligato a presentare il biglietto che gli consente di partecipare all'evento sportivo internazionale o all'evento culturale, e

c) giustifica con un documento in inglese o in ungherese il risultato del test biologico molecolare SARS-CoV-2 PCR conforme ai regolamenti sanitari, effettuato una volta nei 3 giorni precedenti l'ingresso in Ungheria che al momento dell'esame non era dimostrabile nel suo organismo la presenza del Coronavirus SARS-CoV-2.

(3) Lo spettatore non può entrare in Ungheria se:

a) l'esame sanitario previsto dal punto a) del comma (2) rivela il sospetto di contagio,

b) non presenta il biglietto previsto dal punto b) del comma (2), o

c) sorge un dubbio sull'attendibilità del biglietto indicato al punto b) del comma (2).

(4) La persona indicata al comma (1) che soggiorna in Ungheria è obbligata a lasciare l'Ungheria entro 72 dopo l'ingresso.”

13§ Il Governo può elaborare decreti speciali riguardanti le regole epidemiologiche in caso di eventi sportivi e culturali di grande rilevanza.

8. Le regole riguardanti le persone che transitano l'Ungheria

14§ (1) I cittadini non ungheresi che arrivano dall'estero per motivi di transito possono entrare nel territorio dell'Ungheria se al momento dell'entrata si sottopongono a esame sanitario che non rilevi il sospetto di contagio.

(2) Ulteriore condizione dell'entrata per il motivo citato nel punto (1) è che il cittadino straniero che arriva dall'estero

a) possieda le condizioni prescritte nel codice di protezione dei confini Schengen;

b) possa giustificare il motivo del viaggio e il Paese di destinazione;

c) possa garantire il suo ingresso nel Paese confinante all'Ungheria al fine di raggiungere il Paese di destinazione.

(3) Il cittadino non ungherese che arriva dall'estero ed è entrato in Ungheria nelle modalità di cui al punto (1), durante il suo transito nel territorio dell'Ungheria può utilizzare esclusivamente il percorso definito nel punto (5) e - ad eccezione del punto (4) - può fermarsi esclusivamente presso le aree di sosta definite nel punto (5), solo per motivi indefettibilmente necessari, tecnici o di salute, ed è obbligato a lasciare il territorio dell'Ungheria secondo i tempi definiti nel punto (5), ma al massimo entro 24 ore.

(4) Il cittadino non ungherese che arriva dall'estero ed è entrato in Ungheria secondo il punto (1) può interrompere il suo percorso esclusivamente per seri motivi tecnici o per emergenza sanitaria all'infuori della sosta definita nel punto (5).

(5) Il Capo della Polizia Nazionale definisce e pubblica sul sito ufficiale della polizia i valichi di frontiera che possono essere usati per l'entrata e l'uscita del viaggio di transito, il percorso del transito, le soste e il periodo di tempo entro cui è necessario lasciare l'Ungheria.

9. Gestione dei dati epidemiologici

15§ L'Autorità competente epidemiologica prende in registro le persone che sono in quarantena indicata o in quarantena domiciliare.

16§ (1) Il Governo nomina anche la Polizia come organo di amministrazione sanitaria

a) per il controllo dell'adempimento delle regole di restrizione epidemiologica, per la chiusura sanitaria, per l'osservazione sanitaria e per la separazione epidemiologica;

b) per il registro delle persone in separazione, osservazione, chiusura e restrizione epidemiologica;

c) per il registro delle persone poste all'emergenza epidemiologica e per la verifica dei loro contatti.

(2) Il gestore dei dati personali - ai sensi della legge XLVII. 5§(3) del 1997 sulla gestione e protezione dei dati personali e sanitari - in caso di richiesta da parte della Polizia inoltra i dati personali alla Polizia immediatamente e gratuitamente.

(3) L'Autorità competente epidemiologica, ai sensi della legge sanitaria CLIV del 1997, inoltra i decreti di quarantena obbligatoria, separazione, osservazione, chiusura e restrizione epidemiologica immediatamente alla Polizia.

(4) La Polizia registra i dati del punto (3) per la difesa sanitaria e per il controllo della quarantena obbligatoria. I dati che non sono necessari per la difesa sanitaria e per il controllo della quarantena non possono essere registrati. I dati presi in registro devono essere cancellati una volta finita la separazione, osservazione, chiusura e restrizione epidemiologica.

10. Provvedimenti di chiusura

[omissis]

21§ Questo Decreto entra in vigore il 1° settembre 2020.